

## IN QUESTO NUMERO

1. IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL—convocazione assemblea ordinaria dei soci.
2. Principali Scadenze Fiscali del 2° trimestre 2015.
3. Decreto sul Riordino dei Contratti ;lavoro accessorio , avviata la Riforma dei Voucher.
4. Jobs Act. Revisione delle tipologie contrattuali; requiem per Co.Co.Pro. ed Associazione in partecipazione.
5. Comunicato Stampa - Attivazione dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bologna.

### 1) IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL convocazione assemblea ordinaria dei soci.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale è convocata per il giorno **giovedì 30 aprile p.v. alle ore 10,00** presso la sede di Confagricoltura Bologna in **Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)**, l'assemblea generale ordinaria dei soci di Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico  
Tosi Gianni



### 2) Principali Scadenze Fiscali del 2° trimestre 2015.

#### MESE DI APRILE

**10/04**

**SPESOMETRO ditte mensili:** invio telematico elenchi clifor per le operazioni dell'anno 2014 da parte delle ditte con periodicità di liquidazione mensile.

**ELENCHI BLACK LIST mensili:** invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata di importo superiore a 10.000 € relative all'anno 2014 da parte dei soggetti iva mensili se già non dichiarate con la previgente modalità.

**COMUNICAZIONE operazioni legate al turismo ditte mensili:** invio telematico elenco operazioni anno 2014 rese a persone fisiche extraUE non residenti in Italia da parte di commercianti al minuto e assimilati incassate per contante, di ammontare inferiore a € 15.000 - ditte mensili.

**15/04**

**New: MOD. 730/2015 PRECOMPILATO:** dal 15/04 consultazione nel sito web dell'Agenzia delle Entrate del mod. 730/2015 precompilato • direttamente dal contribuente, che dispone del Pin; • mediante il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, **previa apposita delega.**

**16/04**

**IVA mensile:** liquidazione relativa al mese di marzo 2015 e versamento dell'imposta dovuta (cod. 6003).

**20/04**

**SPESOMETRO ditte trimestrali, altri soggetti e esonerati IVA:** invio telematico elenchi clifor per le operazioni dell'anno 2014 da parte delle ditte con periodicità di liquidazione trimestrale, annuale e in regime di esonero dagli adempimenti contabili iva.

**ELENCHI BLACK LIST trimestrali:** invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata di importo superiore a 10.000 € relative all'anno 2014 da parte dei soggetti iva trimestrali se già non dichiarate con la previgente modalità.

**COMUNICAZIONE operazioni legate al turismo soggetti trimestrali e altri:** invio telematico operazioni elenco anno 2014 rese a persone fisiche extraUE non residenti in Italia da parte di commercianti al minuto e assimilati incassate per contante di ammontare inferiore a € 15.000 - ditte trimestrali.

**25/04 Posticip al 27/04**

**ELENCHI INTRASTAT trimestrali e mensili:** presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni rese e degli acquisti/prestazioni ricevute intracomunitarie relativi al 1° trimestre o mese di marzo 2015.

#### MESE DI MAGGIO

**16/05 Posticip al 18/05**

**IVA mensile:** liquidazione relativa al mese di aprile 2015 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo 6004).

**IVA trimestrale:** liquidazione relativa al 1° trimestre 2015 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6031).

**25/05**

**ELENCHI INTRASTAT mensili:** presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni rese e degli acquisti/prestazioni ricevute intracomunitarie relativi al mese di aprile 2015.

#### MESE DI GIUGNO

**16/06**

**IMU (imposta municipale propria):** 1° acconto 2015 relativo a fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli.

**TASI (tassa servizi indivisibili):** 1° acconto 2015 dovuto da proprietari e detentori di immobili.

**IVA mensile:** liquidazione relativa al mese di maggio 2015 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo 6005).

**MOD. UNICO/2015 PERSONE FISICHE:** versamenti relativi a: **Irpef** saldo 2014 e 1° acconto 2015; **addizionale regionale** all'Irpef saldo 2015; **addizionale comunale** all'Irpef saldo 2014 ed acconto 2015; **imposta sostitutiva nuove iniziative e nuovi minimi** saldo 2014 ed acconto 2015; saldo **Iva** 2014 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese; **contributo lvs** saldo 2014 e 1° acconto 2015; acconto del **20%** dell'imposta dovuta per redditi soggetti a tassazione separata; **contributo** alla gestione separata dell'Inps saldo 2014 e 1° acconto 2015; **cedolare** secca saldo 2014 e 1° acconto 2015; **contributo** solidarietà 3% per redditi superiori a 300.000 €; **IVIE** (imposta sugli immobili esteri) saldo 2014 e 1° acconto 2015; **IVAFE** (imposta attività finanziarie estere) saldo 2014 e 1° acconto.

**MOD. UNICO/2015 SOCIETA' DI PERSONE:** **versamenti** relativi a: saldo **Iva** 2014 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese

**MOD. UNICO/2015 SOCIETA' DI CAPITALI e ENTI NON COMMERCIALI:** **versamento** relativo a **Ires** saldo 2014 e 1° acconto 2015; saldo **Iva** 2014 maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese; per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

**MOD. IRAP/2015:** **versamento** irap saldo 2014 e 1° acconto 2015.

**DIRITTO ANNUALE CCIAA:** versamento diritto camerale relativo all'anno 2015 (cod. tributo 3850).

**25/06**

**ELENCHI INTRASTAT mensili:** presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/prestazioni rese e degli acquisti/prestazioni ricevute intracomunitarie relativi al mese di maggio 2015.

**30/06**

**MOD. UNICO/2015 PERSONE FISICHE:** presentazione all'Ufficio Postale da parte dei contribuenti che possono presentare il modello cartaceo.

**DICHIARAZIONE IMU 2014:** presentazione al Comune di competenza della dichiarazione relativa alle variazioni degli immobili avvenute nell'anno 2015.

**DICHIARAZIONE TASI 2014:** presentazione al Comune di competenza della dichiarazione relativa alle variazioni degli immobili avvenute nell'anno 2015.

**RIVALUTAZIONE TERRENI:** scadenza 3° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni posseduti al 01.01.2013 (codice tributo 8056).

**RIVALUTAZIONE TERRENI:** scadenza 2° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni posseduti al 01.01.2014 (codice tributo 8056).

**RIVALUTAZIONE TERRENI:** scadenza 1° (o unica) rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni posseduti al 01.01.2015 (codice tributo 8056).

(E. Cricca)

### 3) Decreto sul Riordino dei Contratti ;lavoro accessorio , avviata la Riforma dei Voucher .

Tra i tanti provvedimenti, ancora non vigenti, ma in procinto di essere emanati, c'è il pacchetto relativo al lavoro accessorio. Con il Jobs Act, infatti, si prevede il sostanziale allargamento della operatività (salvo che per l'agricoltura) dei c.d. Voucher.

Il testo di decretazione conosciuto prevede nuove regole (artt. da 51 a 54) per i buoni lavoro.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro (che saranno annualmente rivalutati su base ISTAT), nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, con il limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da soggetti che godano di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Nel settore agricolo (confermate le vecchie regole, penalizzanti rispetto agli altri settori produttivi) i buoni lavoro sono applicabili nelle ipotesi appresso individuate.

- A) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- B) alle attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che abbiano un fatturato annuo al di sotto i 7.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I voucher possono essere utilizzati anche da committenti pubblici e sono invece d'ordinario vietati nell'ambito della esenzione di appalti.

Novità è anche quella prevista, in via esclusiva, per l'accesso all'istituto, che sarà solo telematico. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, infatti, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. In attesa della emanazione del decreto di cui sopra e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo delle retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dal punto di vista delle procedure, i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio (c.d. Voucher o buoni lavoro) sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario, fra quelli previsti da un apposito decreto, successivamente all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il predetto concessionario provvede al pagamento delle spettanze effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato a titolo di rimborso spese.

(M. Mazzanti)

#### **4) Jobs Act. Revisione delle tipologie contrattuali; requiem per Co.Co.Pro. ed Associazione in partecipazione.**

All'art. 47 della bozza del decreto, relativo alla modifica delle tipologie contrattuali, si prevede la applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente. In pratica, con decorrenza al 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Tale rigorosa previsione non si applica viceversa:

- alle collaborazioni per le quali gli accordi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

- alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per e quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- alle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.

Medio tempore, per traghettare i Co.Co.Pro. ed i professionisti a P.IVA al nuovo regime, il decreto (all'art. 48) prevede che, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, a condizione che:

- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4, c. c. ed all'art. 76 del decreto legislativo 276/2003;
- nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Si applica l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (salve le violazioni già accertate prima dell'assunzione).

Con la nuova normativa, si ha (art. 49) il superamento del contratto a progetto; le disposizioni degli articoli da 61 a 69 bis del decreto legislativo 276/2003, rimangono infatti in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto, salvo quanto disposto dall'art. 409 c.p.c.

Ancora (art. 50), sono superati i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro; il decreto, infatti, prevede come, all'art. 2549 c.c., siano apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*di capitale*";  
i commi secondo e terzo sono abrogati.

L'art. 1, comma 30, della legge 92/2012 è abrogato.

I contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associazione consiste in una prestazione di lavoro sono fatti salvi, comunque, fino alla loro cessazione.

(M. Mazzanti)

## 5) Comunicato Stampa - Attivazione dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bologna.

Presente il Presidente del Tribunale di Bologna e altre autorità istituzionali.

In data Mercoledì 25 febbraio 2015, ore 17,30 presso il Salone del Museo del Patrimonio industriale, Via della Beverara, 123 Bologna, è stato attivato l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bologna. Erano presenti il Dott. Francesco Scutellari,

Presidente del Tribunale di Bologna, il Dott. Giorgio Tabellini, Presidente C.C.I.AA di Bologna, il P.I. Massimo Bastelli, VicePresidente del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Bologna, il Dr. Gianni Guizzardi del Conaf, e l'Arch. Abatangelo dell'Ordine degli Architetti di Bologna. E' intervenuto come relatore il Dott. Pasquale Gianniti del Tribunale di Bologna sul tema "**Il ruolo della mediazione: aspetti giuridici e giudiziari**" ed è seguita la "**Presentazione dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bologna**" da parte del Dr. Gabriele Testa Presidente ODAFBO e del suo direttore Dott. Dario Schiraldi.

Sono stati molto apprezzati dai presenti sia l'intervento del Presidente del Tribunale - che ha delineato la situazione in Italia e a Bologna sulla situazione giudiziaria facendo una riflessione sul ruolo che la mediazione potrebbe avere nel sistema giudiziario - sia l'appassionato approfondimento giuridico sul tema sulla mediazione civile affrontato da parte Dr Pasquale Gianniti del Tribunale di Bologna esperto in materia.

Erano altresì presenti il Presidente dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati di Bologna Letizia Lotti, il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Bologna Stefano Dainesi.

Al termine numerose sono state le domande avanzate dai presenti a cui hanno puntualmente risposto i relatori.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna">www.confagricoltura.org/bologna</a>	